

## ACCORDO

Oggi 11 giugno 2018 presso la Sede di CheBanca! di Viale Bodio, 37 in Milano si sono incontrati:

La Società **CHEBANCA! S.p.A.** (qui di seguito l'Azienda, la Società o CheBanca!) nella persona di Fabio Pierpaoli, Giovanni Vanotti, Marcello Stefanoni ed Anna Lanzello

e

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle seguenti OO.SS.:

**FABI**

**FIRST-CISL**

**FISAC-CGIL**

**UILCA**

**UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB**

La Società e le RSA, di seguito definite le Parti

*premesse che:*

- a) CheBanca! in data 27.8.2016 ha acquisito il ramo di azienda di Barclays Bank PLC costituito dal *Chief Commercial Office*;
- b) In attesa di addivenire ad una compiuta armonizzazione dei trattamenti CheBanca! inizialmente ha mantenuto inalterati i differenti trattamenti erogati al personale dipendente in materia di indennità di rischio e di turno secondo le regole che seguono:
  - per quanto riguarda l'indennità di rischio:
    - i. per i dipendenti delle filiali ex CheBanca!, intese come tali le filiali CheBanca! precedenti all'acquisizione del ramo d'azienda di Barclays Bank PLC, l'indennità di rischio erogata era pari ad €75,96 ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Contratto Integrativo Aziendale del 9 gennaio 2012;
    - ii. per i dipendenti delle filiali ex Barclays, intese come tali le filiali appartenenti al ramo d'azienda di Barclays Bank PLC acquisito in data 27.8.2016, l'indennità di rischio era erogata secondo i criteri indicati nella tabella Allegato 5 del vigente CCNL;
  - per quanto riguarda l'indennità di turno, essa era corrisposta solo ai dipendenti delle filiali ex CheBanca!, intese come tali le filiali CheBanca! precedenti all'acquisizione del ramo d'azienda di Barclays Bank PLC, i cui orari di lavoro erano articolati in turni ai sensi dell'accordo sulle "Lavorazioni in Turno ed al Sabato" e di quello del 26 maggio 2016;
- c) In data 29 maggio 2017 è stata completata la migrazione verso un unico sistema informatico all'interno di tutte le filiali;

- d) Con l'accordo sindacale del 14 marzo 2018 è stato adottato in tutte le filiali facenti parte della Direzione Region Nord e Finanziamenti Rete, Direzione Region Centro Sud e Small Business e Direzione Wealth&Advisory, un nuovo modello organizzativo che prevede due tipologie di orario di lavoro che non costituiscono in alcun modo turni di lavoro né danno diritto al pagamento di alcuna indennità di turno;
- e) Nell'accordo sindacale del 14 Marzo 2018 al punto 12 le Parti si sono date atto dell'esigenza di incontrarsi in via prioritaria rispetto ad altri temi al fine di addivenire ad un'armonizzazione dei suddetti trattamenti;
- f) Nel mentre, ferma restando l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti, la Banca ha continuato ad erogare le indennità di rischio e di turno in favore dei dipendenti che ne avevano diritto alla data del 29.5.2017 – secondo gli importi all'epoca corrisposti – a condizione che gli stessi fossero in forza alla data del 14 marzo 2018;
- g) Con riferimento ai dipendenti che appartenevano alle filiali ex Barclays (intese come tali le filiali Barclays facenti parte del ramo di azienda acquisito da CheBanca! in data 27 agosto 2016 e costituito dal Chief Commercial Office) che percepivano l'indennità di rischio pari a € 173,21, la Banca a partire dal mese di gennaio 2018 ha riconosciuto la somma di € 97,25, pari alla differenza fra l'indennità di rischio originariamente percepita e la somma corrispondente alle previsioni statuite in materia dall' art. 25 del CIA del 9 gennaio 2012, a titolo di superminimo, continuando ad erogare la somma di € 75,96 a titolo di indennità di rischio.

*Le Parti dopo ampia discussione hanno convenuto quanto segue:*

#### **1. Richiamo delle Premesse**

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

#### **2. Armonizzazione Indennità**

- a) A decorrere dal 1° Luglio 2018, al personale che alla data del 29 maggio 2017 percepiva l'indennità di rischio e/o turno e che continua a percepirla a tutt'oggi ai sensi dell'accordo del 14 marzo 2018, sarà erogata in sostituzione delle suddette indennità la somma di € 97,25 lordi mensili, a titolo di "indennità accordo dell'11 giugno 2018". Tale importo sarà assorbito solo nel caso di eventuale erogazione dell'indennità di rischio mensile fino a concorrenza dell'importo previsto dal CCNL tempo per tempo vigente.
- b) A decorrere dal 1°Luglio 2018, per il personale dipendente di cui alla lettera g) delle premesse, la somma di € 97,25 lorde mensili ivi citata assumerà la denominazione di "indennità accordo dell'11 giugno 2018". Tale importo sarà assorbito solo nel caso di eventuale erogazione dell'indennità di rischio mensile fino alla concorrenza dell'importo previsto dal CCNL tempo per tempo vigente.
- c) In considerazione del nuovo modello degli orari di lavoro adottato in CheBanca! ai sensi dell'accordo del 14 marzo 2018 che non prevede più l'articolazione dell'orario di lavoro in turni, l'indennità di turno pari ad € 86,00 cesserà di essere corrisposta dal 1° Luglio 2018. Decorsi i termini

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large signature that appears to be 'Alessandro'. In the center and right, there are several smaller, more stylized signatures and initials, including what looks like 'Dell', 'S', 'A', 'M', and 'W'.

previsti dall'accordo del 14 marzo 2018, le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare l'ambito di applicazione di quanto statuito in materia di turni al secondo capoverso dell'"Accordo per Lavorazioni in Turni ed al Sabato".

### 3. Indennità di rischio

- a) Al personale dipendente, a decorrere dal 1° Luglio 2018, la Banca erogherà a coloro che svolgeranno le attività specificate all'allegato 5 del vigente CCNL l'indennità di cassa nella misura e con i criteri previsti dal CCNL tempo per tempo vigente ad oggi pari a Euro 173,21, modificando e sostituendo integralmente, su espressa volontà di entrambe le Parti, quanto statuito al riguardo dall'art. 25 del CIA del 9 gennaio 2012;

### 4. Mandato fuori sede

- a) In caso di attribuzione del mandato fuori sede, trovano applicazione le regole previste dall'Accordo del 26 Maggio 2016 in materia di inquadramenti minimi al Punto 3 lettera d.

### 5. Dichiarazione delle Parti

- a) Quanto previsto nel presente accordo ottempera agli impegni assunti con l'accordo del 14 marzo 2018, art. 12, e sostituisce esclusivamente ed integralmente il contenuto del suddetto articolo.
- b) Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo le Parti si incontreranno per avviare un confronto in materia di conciliazione vita lavoro come da verbale del 15 gennaio 2018.

FABI  
FIRST-CISL  
FISAC-CGIL  
UILCA  
UNISIN FALCRI SILCEA SIMFUB



Alexandro Jento

CHEBANCA S.p.A.

